

... ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNALE N° 031 in data 06 FEB. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA



Basiglio

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALLA MENSA ED
EROGAZIONE BUONI PASTO**

INDICE

art. 1 – Principi generali

art. 2 – Accesso alla mensa

art. 3 – Attribuzione del buono pasto al personale turnista

art. 4 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

art. 5 – Trasferte fuori sede

art. 6 – Diritto alla fruizione del buono pasto

art. 7 – Modalità di erogazione del servizio

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

La normativa contrattuale vigente in materia di servizio mensa e di erogazione buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali.

La scelta di istituire all'interno di un'amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d'attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell'Ente.

Il Comune di Basiglio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura:

- al proprio personale amministrativo/tecnico -in servizio a tempo indeterminato e determinato, avente diritto in base a quanto indicato nel presente Regolamento- il servizio di mensa;
- al proprio personale turnista (ufficiali e agenti di polizia locale) l'erogazione di buoni pasto.

ART. 2 – ACCESSO ALLA MENSA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.45 CCNL 14/09/2000, possono accedere al servizio mensa, disposto dall'Amministrazione, i dipendenti (con mansioni amministrativo/tecniche) che rispettano le seguenti condizioni:

- a) essere in servizio e aver effettuato le regolari timbrature della giornata;
- b) prestare la propria attività lavorativa al mattino, effettuando la pausa pranzo nella fascia oraria 13,15-14,15 e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio;
- c) avere un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore complessive, esclusa la pausa pranzo;
- d) consumare il pasto al di fuori dell'orario di lavoro, entro la pausa pranzo stabilita: al di fuori di tale fascia oraria -pur nel rispetto del tempo minimo/massimo della pausa pranzo- il dipendente non potrà accedere al locale mensa, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dal proprio responsabile.

Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto usufruito, un corrispettivo pari ad un terzo del costo del pasto risultante dalla convenzione in essere con il gestore della mensa. Il servizio risorse umane effettuerà le relative trattenute direttamente in busta paga a seguito della verifica del registro firme consegnato mensilmente dal personale gestore della mensa.

ART. 3 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE TURNISTA

Al fine di garantire il regolare svolgimento di particolari attività e la conseguente continuità dell'erogazione dei servizi organizzati in turni, il personale interessato (ufficiali e agenti di polizia locale) potrà fruire di una pausa- della durata di 1 ora- nella fascia oraria 12,00-14,00 (se viene effettuato il I^ turno) o nella fascia 19,00-21,00 (se viene effettuato il II^ turno) conformemente all'organizzazione giornaliera del turno.

Al personale il cui orario di lavoro è formalmente organizzato su turni viene attribuito, in totale sostituzione del servizio mensa, un buono pasto per ogni giornata di lavoro della durata minima superiore a sei ore (esclusa la pausa per il pasto). Il personale turnista non è autorizzato alla fruizione del servizio mensa.

ART. 4 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

In occasione delle consultazioni elettorali, è riconosciuto un buono pasto al personale che risulta formalmente assegnato all'Ufficio Elettorale e al personale a supporto che svolge straordinario elettorale pari o superiore alle sei ore complessive (che prestano la propria attività al mattino con prosecuzione nel pomeriggio). E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

ART. 5 – TRASFERTE FUORI SEDE

Al personale in missione o che partecipa a corsi di formazione non viene erogato nessun buono pasto ma viene rimborsato delle spese dei pasti sostenuti.

ART. 6 – DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEL BUONO PASTO

Il personale dipendente dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato, che svolge attività in orario straordinario in giorni festivi/riposo ha diritto alla fruizione di nr.1 buono pasto secondo le condizioni previste dall'art.3. Il buono pasto sostitutivo del servizio mensa è erogato a seguito di specifica e formale richiesta del Responsabile del settore presso il quale il dipendente presta servizio.

ART.7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze.

I buoni pasto vengono erogati mensilmente ai dipendenti entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione (salvo non prevedibili ritardi di consegna da parte del fornitore). Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo- compreso il furto, lo smarrimento e il deterioramento- non danno diritto ad altra erogazione. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. I buoni pasto non sono cedibili a terzi, né commerciabili, né convertibili in denaro.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: – riposi giornalieri per allattamento –assemblea sindacale – permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98 e s.m.i.) – permessi RSU.

I buoni pasto sono soggetti a ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 Legge 314/1997.